



## COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Prot. N. 93701 ORD. N. 831 del 29/12/17

**OGGETTO:** Interdizione temporanea all'uso di giochi pirici ed artifici in genere e alla detenzione di contenitori in vetro e/o lattine durante le manifestazioni di fine anno nelle aree ove si svolgono eventi di capodanno a tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica.

### IL SINDACO

**Premesso** che in data 31 dicembre 2017 e 01 gennaio 2018, in occasione del Capodanno, l'Amministrazione Comunale ha organizzato manifestazioni con intrattenimento musicale nell'area di PIAZZA ALBERICA e di PIAZZA NAZIONI UNITE e che nella ZTL di MARINA DI CARRARA e nella PIAZZA INGOLSTDAT è ipotizzabile affluenza di molte persone nei vari locali ivi presenti;

**Considerato** che la prevedibile copiosa affluenza di pubblico, in relazione alla conformazione degli spazi interessati, non consente l'accensione in sicurezza degli articoli pirotecnici, stante la contiguità delle persone e la vicinanza degli edifici e delle opere pubbliche circostanti, e che l'abbandono di alcune tipologie di articoli pirotecnici incombusti sul suolo pubblico rappresenta situazione di grave pericolo, specie per i minori;

**Preso atto** che da accertamento effettuato presso il locale servizio sanitario, ogni anno, in concomitanza di tale periodo, si verificano infortuni, seppure lievi, per ustioni, danni all'apparato uditivo ed al visus, ragionevolmente più probabili in area ad elevata concentrazione di persone;

**Considerato** altresì che la disponibilità e l'eventuale utilizzo di contenitori in vetro e/o lattine nelle aree sopra specificate, dopo il rituale brindisi di augurio per il nuovo anno, possano costituire a loro volta fonte di pericolo per eventi lesivi a persone partecipanti alle manifestazioni e strumenti potenzialmente atti ad offendere in caso di situazioni conflittuali;

**Ritenuto di dovere** tutelare l'incolumità delle persone partecipanti agli eventi; di dovere tutelare il patrimonio pubblico e privato ivi insistente; di dovere assicurare l'ordinato svolgimento delle manifestazioni stante la presumibile elevata partecipazione alla stessa;

**Emerso** che, il manifestarsi di tutte le potenziali situazioni di pericolo e disturbo sopra evidenziate, potendo rappresentare un rischio per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana in genere, necessita di un provvedimento a carattere contingibile ed urgente capace di bloccare lo sviluppo sul nascere.

**Visto** che, in base a quanto previsto dall'articolo 54 comma 4 e 4bis del D.Lgs 267/2000, modificato dal D.L. n.92 del 23 maggio 2008 recante "misure urgenti in tema di sicurezza pubblica" convertito con modificazioni in L. n.125 del 24 luglio 2008 e dal

D.L. n.14 del 20/02/2017 (Decreto Minniti) convertito nella L. n.48 del 18/04/2017, il Sindaco, quale ufficiale del Governo, può adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana

**Ritenuto** quindi opportuno e necessario con la presente ordinanza istituire dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2017 alle ore 03.00 del 01 gennaio 2018 divieto di accensione e sparo di articoli pirotecnici di qualsiasi classe e specie ivi compresi giochi pirici di libera vendita nella zona di Piazza Alberica e dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2017 alle ore 03.00 del 01 gennaio 2018 divieto di accensione e sparo di articoli pirotecnici di qualsiasi classe e specie ivi compresi giochi pirici di libera vendita nella zona di Piazza Nazioni Unite e nella Z.T.L. di Marina di Carrara e dalle ore 01.00 alle ore 03.00 del 01 gennaio 2018 divieto di detenere a qualsiasi titolo nelle aree pubbliche sopra richiamate e interessate da eventi contenitori di vetro e/o lattine di qualsiasi tipologia escluse le superfici di somministrazione autorizzate di cui all'art.41 L.R.T n.28/2005 e così definite "*..omissis... superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panchine e simili nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture...omissis*".

**Stabilito** che, il presente provvedimento, è adottato con validità circoscritta al periodo che va dal 31 dicembre 2017-01 gennaio 2018 nel quale si ritiene indispensabile intervenire per limitare le problematiche esposte e le relative conseguenze.

**Considerato** che, per garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici nonché scongiurare pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, nel disposto del presente atto sono previste sanzioni efficaci e commisurate alla gravità delle violazioni commesse.

**Visto** l'art. 7 bis del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000.

**Visto** il D.M. del 05 agosto 2008 del Ministro dell'Interno avente ad oggetto "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione" che fornisce le linee di indirizzo.

**Visto** l' articolo 54 comma 4 e 4bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. citato,

**Vista** la preventiva comunicazione effettuata in data 29/12/2017 all'Ufficio Territoriale di Governo Prefetto ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000.

## **ORDINA**

Dalle ore 18.00 del 31.12.2017 e fino alle ore 03.00 del 01.01.2018 nelle aree pubbliche di:

-piazza ALBERICA;

Dalle ore 20.00 del 31.12.2017 e fino alle ore 03.00 del 01.01.2018 nelle aree pubbliche di:

-piazza NAZIONI UNITE (area circoscritta a monte dalla via Garibaldi, a mare dalla via Genova, a ponente dalla via Volpi e a levante dalla via Sauro);

- area ZTL DI MARINA DI CARRARA e PIAZZA INGOLSTADT ( via Rinchiosa tratto tra via Venezia e V.le Colombo; Via Genova tratto tra via Ingolstadt e via Rinchiosa)

**il divieto di accensione e sparo di articoli pirotecnici di qualsiasi classe e specie ivi compresi giochi pirici di libera vendita.**

Dalle ore 01.00 alle ore 03.00 del 01 gennaio 2018 nelle aree pubbliche di:

-piazza ALBERICA

-piazza NAZIONI UNITE (area circoscritta a monte dalla via Garibaldi, a mare dalla via Genova, a ponente dalla via Volpi e a levante dalla via Sauro);

- area ZTL DI MARINA DI CARRARA e PIAZZA INGOLSTADT ( via Rinchiosa tratto tra via Venezia e V.le Colombo; Via Genova tratto tra via Ingolstadt e via Rinchiosa);

**il divieto di detenere a qualsiasi titolo nelle aree pubbliche sopra richiamate e interessate da eventi contenitori di vetro e/o lattine di qualsiasi tipologia escluse le superfici di somministrazione autorizzate di cui all'art.41 L.R.T n.28/2005.**

Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti per la vendita, l'utilizzo improprio, il divieto di sparo in luogo pubblico di articoli pirotecnici e il configurarsi di reati ovvero di altri illeciti di natura amministrativa, l'accertamento delle violazioni a quanto previsto nella presente ordinanza comporta a carico dei trasgressori, secondo il disposto dell'articolo 7 bis commi 1 e 1 bis del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 nonché dell'articolo 6 bis della legge n.125 del 24/07/2008, **l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.** Ai sensi dell'articolo 16 della Legge n.689 del 24/11/1981, ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00 (doppio del minimo). L'inosservanza di quanto vietato determina inoltre l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare ai fini della confisca della lattina o del contenitore in vetro.

Gli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'attuazione della presente Ordinanza, provvedendo anche ad intimare ai trasgressori l'immediata cessazione dell'illecito.

All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento vietato

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in applicazione della Legge n.1034 del 06/12/1971 e il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica in applicazione del D.P.R. n.1199 del 24/11/1971.

#### DISPONE

che questa ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune di Carrara
- resa nota a mezzo della stampa locale
- trasmessa al Prefetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art 54 c. 9 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

L'Ufficio Stampa del Comune è incaricato dell' idonea pubblicizzazione della presente Ordinanza.



IL SINDACO

Francesco De Pasquale